

Umberto Morera

## Postilla. Consumatori associati: tutti davvero iscritti, o anche qualche fantasma?

---

La legge (art. 137, comma 2, codice del consumo) condiziona l'iscrizione dell'associazione dei consumatori al CNCU – Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti – al possesso, da parte dell'associazione stessa, di una serie di requisiti; tra i quali spicca la sussistenza di un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale (attualmente, dunque, considerato il dato ufficiale della popolazione al 31 dicembre 2007, non inferiore a 29.100 persone).

Per l'associazione dei consumatori, l'iscrizione al CNCU costituisce peraltro, a sua volta, condizione necessaria per il godimento delle rilevanti agevolazioni e (degli altrettanto rilevanti) contributi economici riconosciuti dalla legge (cfr., ad esempio, art. 138, codice del consumo).

Il numero degli iscritti all'associazione viene poi «verificato» per mezzo di una certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione stessa (art. 137, comma 2, lett. c, codice del consumo).

È pertanto assolutamente evidente l'estrema rilevanza che la legge riconosce al numero degli iscritti di un'associazione.

Ora, da un'indagine empirica che io stesso ho effettuato circa le condizioni e le modalità di iscrizione presso alcune associazioni di consumatori italiane, è sorprendentemente emerso che, al di là della mancanza di ogni controllo sull'effettiva identità personale del richiedente l'iscrizione, in certi casi non sono stati neppure richiesti i dati anagrafici (luogo e data di nascita; residenza; codice fiscale) dell'aspirante associato (cfr., ad esempio, il sito internet di Adiconsum).

In tale stato di cose, risulta quindi assai facile iscriverne alle associazioni di consumatori personaggi di fantasia, ovvero «duplicare» iscrizioni; e comunque non aggiornare la «lista» nel caso (inevitabile, prima o poi) di decesso degli associati. E non si obietti che, a comprovare il numero degli

iscritti, c'è sempre la certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione stessa: la certificazione (auto) certifica unicamente il numero degli iscritti, non certo la corrispondenza del numero stesso ad un equivalente ed effettivo insieme di consumatori (vivi).

È serio tutto questo? Credo di no, e credo che occorra porvi subito rimedio.